

R.G. n. 30-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda proposta in data 20/03/2023 da **BUCCI ROBERTO** (c.f. BCCRRT71P05C573K), assistito dall'avv. Paolo Pulitanò, con l'ausilio dell'OCC ai sensi dell'art. 67 CCII con richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
Esaminati gli atti e la relazione dell'OCC in persona dei Gestori incaricati dott.ssa Alessandra Ortali e avv. Sara Guerrini;

Vista l'integrazione della domanda depositata in data 06/04/2023 con allegata integrazione della relazione dei Gestori;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale



“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente, attualmente impiegato a tempo indeterminato presso la Gorini Dario S.r.l., che non ha mai esercitato un'impresa commerciale e dunque di persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse. Non rileva in senso ostativo, a tal fine, la prestazione di garanzie personali per favorire l'allora compagna nell'attività imprenditoriale dalla stessa intrapresa e nella quale non si è mai ingerito.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo - non compresi i compensi dell'advisor e del Gestore - ammonta infatti a € 109.485,03, dei quali ben € 98.469,33 riferiti a debiti per garanzie prestante in favore di creditori dell'ex compagna [REDACTED], in via solidale con quest'ultima e la di lei madre [REDACTED] (per le quali è stata aperta, con sentenza n. 47/2022, procedura di liquidazione controllata).

Si riporta di seguito tabella riassuntiva dei debiti, con indicazione anche della natura, chirografaria o privilegiata, degli stessi.

CREDITORE	FONTE	IMPORTO	GRADO DI PRIVILEGIO
Agenzia Entrate	affidati all'Agente della Riscossione	3.518,19	Privilegio



Avv.ti Olma Iorizzo e Andrea Pazzini		2.008,71	Privilegio
Guidi Giannetto	Garanzia per cambiali per acquisto attività poi protestate	30.139,48	Chirografo
Mariella Tozzi	Garanzia per cambiali per acquisto attività poi protestate	30.139,48	Chirografo
Guber Banca spa (ex Cassa Risparmio di Cesena)	Garanzia per finanziamento accesso presso Cassa di Cesena spa	38.190,37	Chirografo
IFIS NPL SPA	Contratto di finanziamento acceso nel 2010 per esigenze familiari	5.489,76	Chirografo
Totale		109.485,03	

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente, non essendo titolare di beni immobili o mobili di pregio o registrati di valore, pari a ca. € 26.500 annui, con uno stipendio mensile netto di ca. € 1.850 (cfr. dichiarazioni fiscali prodotte CU 2020 reddito da lavoro dipendente lordo € 27.291,81; Mod. 730/2021 reddito da lavoro dipendente lordo € 26.786,00; Mod. 730/2022 reddito da lavoro dipendente lordo € 27.020,00).

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il solo reddito, con il quale deve peraltro provvedere, oltre che al proprio mantenimento e al pagamento del canone di locazione, a contribuire al mantenimento della

██████████ a), ancora studentessa e a quello del figlio ██████████

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni



- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona dei Gestore dott.ssa Alessandra Ortali e avv. Sara Guerrini, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, alla luce di quanto esposto in ricorso e



riferito dai Gestori, lo stesso è chiaramente riconducibile alle garanzie personali prestante a favore della [REDACTED], all'epoca sua compagna e convivente. Il negativo andamento delle attività imprenditoriali di quest'ultima hanno infatti determinato lo stato di sovraindebitamento anche del Bucci che non è più riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte ed in particolare al rimborso del finanziamento acceso con Deutsche Bank Spa, in epoca in cui era in grado di farvi fronte.

Nella relazione si evidenzia che il Bucci, a seguito del matrimonio con [REDACTED], ha avuto due figli, [REDACTED] e [REDACTED] e ormai economicamente autosufficiente, e [REDACTED] e ancora studentessa, per la quale versa un mantenimento di € 350 mensili complessivi. Sin dal 2006 ha poi avviato una relazione con [REDACTED], con la quale ha convissuto per anni e in favore della quale nel 2010 ha prestato garanzie per consentirle l'avvio dell'attività imprenditoriale di gestione di un'attività di minimarket (in società con la madre [REDACTED] con cui aveva costituito la società Betty Market Snc) e l'attigua attività di tabaccheria, esercitata in forma individuale. A tal fine, unitamente alla madre della [REDACTED], il Bucci ha avallato sei cambiali dell'importo di € 9.500,00 ciascuna, emesse per il pagamento delle quote del minimarket e della tabaccheria (tre a favore di Guidi Giannetto e tre a favore di Tozzi Mariella, cedenti delle attività). Oltre a ciò, l'odierno ricorrente ha prestato garanzia fideiussoria per il finanziamento richiesto dalla [REDACTED] all'allora Cassa di Risparmio di Cesena S.r.l. per € 38.190,37 sempre in fase di avvio delle attività. Tuttavia, le entrate di tali attività non hanno mai consentito di realizzare utili sufficienti a coprire i debiti contratti e le spese di gestione, tanto che la [REDACTED] è stata presto costretta a chiudere tutte le sue attività, coinvolgendo nel "dissesto" (oltre a sé e alla madre, per e quali è stata di recente aperta procedura di liquidazione controllata) anche il Bucci Roberto che, all'epoca dei fatti era dipendente a tempo indeterminato presso la EdilTurci S.r.l. con uno stipendio di € 1.850,00 mensili ed aveva richiesto "Prestitempo" - Deutsche Bank un finanziamento dell'importo di € 20.000,00, erogato in data 19/08/2010 e da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di € 410,33. In costanza della relazione, [REDACTED] è nato [REDACTED] [REDACTED] (procedimento questo attivato solo di recente), è sempre



stato trattato come figlio, avendo il Bucci partecipato alla sua crescita ed educazione e contribuito al suo mantenimento.

A fronte degli obblighi di mantenimento verso la figlia [REDACTED] e del pagamento delle ulteriori spese di mantenimento, proprie e della compagna convivente, dal 2012 il ricorrente non è stato più in grado di far fronte al pagamento delle rate del finanziamento, tanto che Deutsche Bank S.p.A. ha ottenuto nel 2015 il decreto ingiuntivo n. 781/2015 per la somma complessiva di € 16.496,54, oltre ad interessi oltre alle spese legali della procedura monitoria, con credito poi ceduto a IFIS NPL S.p.A. che nel dicembre del 2018 ha pignorato la quota di un quinto dello stipendio, con debito residuo al 31/12/2022 di € 5.489,76.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale, aggravata dal pignoramento del quinto dello stipendio che dal 2019 ha ridotto le sue entrate mensili e dal successivo aumento di spese dopo la rottura della convivenza con la [REDACTED] e il trasferimento in altro alloggio in locazione;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

I Gestori dell'OCC hanno attestato, sotto la loro responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 3.520,92 per compenso OCC e gestore comprensivo di accessori, € 2.036,00 per compenso del legale e € 466,47 per spese di procedura.

In merito al vaglio del merito creditizio i Gestori hanno correttamente valutato solo quello riferito all'unico finanziamento direttamente contratto dal Bucci con Deutsche Bank per il quale risulta rispettato tale vaglio.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede la messa a disposizione, nell'arco di durata di 5 anni, di una quota parte del reddito indicata in € 417,75 mensili



per un importo complessivo di € 25.065 con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione, una volta liquidate dal GD all'esito della procedura quanto al compenso del Gestore, all'integrale pagamento dei crediti privilegiati e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 13%, come da prospetto che di seguito si riporta, mediante pagamenti semestrali o annuali.

Creditore	Importo dovuto in procedura	Importo mensile per 60 mesi	Percentuale sul debito originario	Tipologia del credito
Accantonamento Spese di Procedura	3.987,39 €	66,46 €		
Guidi Giannetto	3.918,13 €	65,30 €	13%	chirografario
Tozzi Mariella	3.918,13 €	65,30 €	13%	chirografario
Gruber / Berenice	4.964,79 €	82,75 €	13%	chirografario
IFIS NPL	713,66 €	11,89 €	13%	chirografario
Agenzia E.R.	3.518,19 €	58,64 €	100%	privilegiato
Avv.ti Iorizzo Pazzini	2.008,71 €	33,48 €	100%	privilegiato
Avv. P. Pulitanò (advisor)	2.036,00 €	33,39 €	100%	privilegiato
TOTALE	25.065,00 €	417,75 €		

Con l'integrazione della proposta, il ricorrente ha recepito quanto segnalato in merito al fatto che il compenso dell'OCC potrà essere corrisposto solo una volta liquidato dal Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4 CCII al termine della fase esecutiva, con la conseguenza che il piano ha previsto l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che saranno invece corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso.

In merito alla sostenibilità dell'impegno previsto, il debitore ha tenuto conto del proprio reddito attuale, di complessivi € 1.850,75 netti mensili, delle somme corrisposte per la figlia [REDACTED] di € 350 mensili, per il figlio [REDACTED] pari a € 183 mensili, per il canone di locazione ed utente di € 400 mensili e quelle necessarie per il proprio mantenimento, indicate in € 500 mensili.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura



diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporne la comunicazione ai creditori.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 20/03/2023, integrato in data 06/04/2023, da **BUCCI ROBERTO** n. Cesena il 05/09/1971 (c.f. BCCRRT71P05C573K), residente a Mercato Saraceno, via Valiani n. 12, int. 2

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati - **previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore a cura dei Gestori** - nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

dispone



che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 17 aprile 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

